

Servizio Cultura e Spettacolo

Programmazione culturale e di spettacolo 2021

Bando pubblico per l'erogazione di contributi per attività culturali e di spettacolo anno 2021

FAQ

FAQ 1)

In riferimento al Bando pubblico per l'erogazione dei contributi per manifestazioni culturali e di spettacolo - anno 2021 e all'art. 2 – Destinatari, possono presentare domanda i soggetti indicati agli artt. n. 1, comma 3, e n. 5 del Regolamento e precisamente: organismi, enti, associazioni o consorzi di associazioni, sia pubblici che privati, in possesso di un proprio codice fiscale e in regola con gli adempimenti presso i competenti organi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con esclusione delle persone fisiche e delle imprese, si chiede se le società cooperative sono ammesse a partecipare.

Risposta

Sul punto, è stata pubblicata una precisazione al bando, adottata con determinazione n..2642 del 16/02/ 2021.

Per "destinatari", ai sensi dell'art. 2 del bando pubblico per l'erogazione dei contributi per attività culturali e di spettacolo, si intendono i soggetti indicati agli artt. 1, comma 3, e art. 5, comma 2 del Regolamento di riferimento, e precisamente: organismi, enti, associazioni o consorzi di associazioni, sia pubblici che privati, in possesso di un proprio codice fiscale e in regola con gli adempimenti presso i competenti organi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con esclusione delle persone fisiche e dei soggetti che perseguono scopo di lucro per la specifica attività per la quale viene richiesto il contributo" (vedi D.D. n. 2642 del 16/4/2021).

I soggetti che non perseguono scopo di lucro sono pertanto ammessi.

FAQ 2)

In merito al bando in oggetto sono a richiedere i seguenti chiarimenti:

Spese A4: non è indicato il massimale di spesa consentito benché sia asteriscato; sembrerebbe essere il 20% come A2;

Spese D1: non è chiaro se sono ammissibili spese per realizzazione sito internet per promuovere iniziativa e consentire le prenotazioni on line; pagina facebook e gestione della stessa; sponsorizzate di facebook e google.

Risposta

L'asterisco a fianco della dicitura al sotto-quadro A/4 (rimborsi spese agli artisti) si riferisce al fatto che l'art. 18 del Regolamento prevede dei limiti a tali rimborsi.

Sono ammesse tutte le spese di promozione, incluse sponsorizzate facebook e google.

La creazione pagina Facebook/realizzazione di sito internet è ammessa purché sia finalizzata esclusivamente all'iniziativa per la quale si chiede il contributo e non si tratti di un bene durevole ai sensi dell'art. 19 del Regolamento (es. sito internet Associazione).

Tali spese possono essere specificate anche nel quadro B come spese per streaming, allestimento in senso "virtuale".

E' inoltre possibile specificare meglio le spese inserite nel modello parte III nel punto 2.5 della parte II.

FAQ 3)

In quale parte del formulario devono essere inserite le spese di accoglienza, vitto e alloggio che l'organizzazione spende direttamente senza rimborsare agli ospiti?

Risposta

Le spese vanno inserite nel punto
A/4 RIMBORSI SPESE AGLI ARTISTI (*).
nel rispetto dei limiti del regolamento (art 18).

FAQ 4)

In quale parte del formulario devono essere inserite le spese di altre forme di promozione?

Risposta

Nel punto D1 si possono includere tutte le spese di promozione. Le voci indicate sono a titolo esemplificativo, non esaustivo. Solo l'ufficio stampa è da inserire a parte per il calcolo delle percentuali massime di spesa previste nel regolamento.

E' possibile dettagliare e specificare le varie voci, anche al fine di dare indicazioni sulla congruità del preventivo (oggetto di valutazione della Commissione), nel punto 2.5 della parte II.

FAQ 5)

Un ente che partecipa al bando per l'apertura dei beni culturali, quante altre domande può presentare nel separato bando cultura e spettacolo? Una o due?

Risposta

Si rappresenta che il bando per l'apertura dei beni privati recita espressamente: "Si evidenzia che non potrà essere presentata domanda per il presente bando relativo all'apertura dei beni, monumenti e altre strutture di elevato valore storico, culturale e didattico qualora sia stata presentata domanda, da parte del proprietario/gestore, per un settore/sub-settore/bando tematico relativa a progetti/attività che si svolgono nell'immobile in questione a valere sul bando generale per l'erogazione di contributi per attività culturali e di spettacolo."

Analogamente, il bando per l'erogazione dei contributi per attività culturali recita: "Si evidenzia che non potrà essere presentata domanda per il separato bando relativo all'apertura dei beni, monumenti e altre strutture di elevato valore storico, culturale e didattico qualora lo stesso soggetto (o il proprietario/gestore in caso la gestione sia diversa dalla proprietà) abbia presentato domanda per un settore/sotto-categoria/bando tematico relativa a progetti/attività che si svolgono nell'immobile in questione".

La partecipazione ai due bandi è pertanto un'alternativa, per attività che si svolgono all'interno del suddetto immobile.

Se non si ricade in questa condizione, è possibile presentare sia la domanda per l'apertura del bene che due progetti per diverse attività, a condizione che si rispetti la clausola, prevista in entrambi i bandi, che le stesse non si svolgano nell'immobile per il quale si chiede contributo relativamente all'apertura.

Sarà la Commissione a valutare la presenza di eventuali "duplicazioni di spesa" o similitudini nei diversi progetti presentati.

Resta inoltre chiarito e inteso che, sia in fase di valutazione che di analisi della rendicontazione, saranno verificate le spese effettuate dallo stesso soggetto (esempio spese generali).

FAQ 6)

Se una associazione è già inserita all'interno di una manifestazione da svolgersi in locali della amministrazione comunale (in partenariato con gestori degli stessi), può partecipare al bando ARTI VISIVE/MANIFESTAZIONI per un evento collaterale (esterno ai suddetti siti), che andrà in seguito a confluire in un contenitore più articolato (tipo festival) nel quale figurerebbe anche la suddetta manifestazione?

Risposta

Si riscontra in senso generale, rammentando che il bando recita:

"Per una medesima attività e/o manifestazione e/o iniziativa comunque denominata, realizzata anche mediante l'intervento di più soggetti, l'Amministrazione Comunale erogherà un solo contributo a uno solo dei soggetti i quali, tuttavia, potranno presentarsi congiuntamente, giusta previsione di cui all'art. 1 c. 3 del Regolamento. Nel caso di presentazione di più domande per una medesima attività e/o manifestazione e/o iniziativa comunque denominata sarà valutata solo l'ultima domanda in ordine di presentazione secondo il numero assegnato dal Protocollo Generale del Comune; non saranno invece valutate tutte le altre. Si chiarisce che sarà comunque considerata un'unica manifestazione/attività/iniziativa l'eventuale suddivisione di un medesimo evento in differenti azioni autonome anche nel caso in cui le stesse siano svolte da soggetti differenti. La Commissione si riserva di non valutare progetti che risultino sostanzialmente identici, anche in alcune parti, ad altri presentati su diversi bandi/settori/sotto-categorie/bandi tematici. Si evidenzia che non potrà essere presentata domanda per il separato bando relativo all'apertura dei beni, monumenti e altre strutture di elevato valore storico, culturale e didattico qualora lo stesso soggetto (o il proprietario/gestore in caso la gestione sia diversa dalla proprietà) abbia presentato domanda per un settore/sotto-categoria/bando tematico relativa a progetti/attività che si svolgono nell'immobile in questione."

Un evento collaterale ad uno già finanziato tendenzialmente non potrebbe essere finanziato separatamente.

La Commissione, con la lettura dei progetti, sarà in grado di valutare se la suddivisione delle attività costituisca duplicazione, a prescindere dal soggetto proponente.

FAQ 7)

Nella scheda progetto è indicata la voce "date". È possibile indicare anche un periodo generico, come ad esempio il mese o è obbligatorio inserire una data specifica?

Risposta

Sì, è possibile

FAQ 8)

In riferimento all'art 12 del bando: "E' pertanto fatto obbligo di comunicare anche le variazioni della data degli eventi indicata nella scheda progetto o di comunicarla successivamente, in ogni caso entro 15 giorni dalla data di realizzazione qualora nella scheda progetto il periodo di realizzazione fosse generico". Si domanda se la possibilità di comunicare le eventuali variazioni degli eventi, indicati nella scheda progetto, entro i successivi 15 giorni dalla data di realizzazione, sia consentita solamente in riferimento al cambio di data? E solo nel caso in cui nella scheda progetto il periodo fosse indicato in maniera generica? Oppure può essere comunicata entro i successivi 15 giorni dalla data di realizzazione dell'evento anche una modifica di altro tipo, ad esempio la sostituzione di un'attività (una visita guidata, un reading o un laboratorio) con un'altra (naturalmente sempre inserita nella scheda progetto)? O l'inversione di date tra due attività previste in mesi diversi? Questo perché potrebbe capitare che, per cause legate alla situazione Covid o al meteo, alcune attività possano richiedere che le loro date siano posticipate o invertite con quelle di altre attività.

Risposta

Il bando dice espressamente che qualunque modifica al progetto deve essere comunicata con un preavviso di 15 giorni, dunque si intendono i 15 giorni antecedenti la data dell'evento, non i 15 giorni successivi alla realizzazione. Questo vale per le date e per la tipologia dei programmi. La comunicazione anticipata è necessaria per consentire il monitoraggio fisico delle attività.

FAQ 9)

In riferimento all'art 10 del bando, relativamente all'importo di cofinanziamento tramite fondi propri, sponsorizzazioni, incassi, ministeri, regione, altri enti pubblici o privati, gli importi indicati nella tabella, a partire da un minimo di 11.000-15.000 euro, valgono per tutte le categorie del bando? Anche per quelle come ad esempio "Attività culturali e di spettacolo di modesta entità economica" o "Attività culturali diverse", per le quali è prevista la richiesta di un contributo più modesto?

Risposta

Non ci sono importi minimi di co-finanziamento indicati in tabella, fermo restando che il contributo massimo finanziabile è del 90% delle spese, dunque l'importo minimo a carico del proponente (fondi propri e altri fondi/contributi) sarà del 10% delle spese.

FAQ 10)

In merito al punto 4.2 "Precedenti edizioni del progetto" all'interno dell'allegato Parte Seconda, viene richiesto di indicare le date delle precedenti edizioni; si chiede se si deve indicare il solo anno, oppure la data di inizio e fine di ciascuna edizione oppure il calendario completo degli spettacoli.

Risposta

Va bene indicare l'anno con data di inizio e fine.

FAQ 11)

Per quanto il bando che scadrà a maggio per le attività culturali e di spettacolo: nella terza parte della documentazione della domanda, riguardante il bilancio, divisa nella tabella delle entrate e delle spese, si dovrà descrivere il progetto nel 100% delle proprie spese?

Il comune nel caso la domanda al bando abbia esito positivo può finanziare fino a un massimo del 90% del progetto totale?

Nel caso non ci siano entrate ma solo spese, la prima parte va lasciata vuota? Compilando solo quella delle spese per la realizzazione del progetto?

Risposta

In risposta al primo quesito si precisa che la parte terza del Modello unico deve prevedere l'intero importo delle entrate e delle spese previste per il progetto presentato.

Per quanto riguarda il secondo quesito si precisa che il contributo massimo erogabile dal Comune è pari al 90% del costo totale del progetto, così come specificato nel bando agli artt. 9 e 11 e stabilito dalle deliberazioni del C.C n. 50/2020 e n. 37/2021, purchè nei limiti dei massimali previsti da ciascun settore

Per quanto riguarda il terzo quesito, in caso non ci siano altre entrate va inserito il contributo richiesto al comune e la quota di fondi propri (nel minimo del 10%). Si rammenta che il quadro entrate e quello spese della terza parte del Modello unico devono chiudere rigorosamente a pareggio, così come specificato all'art. 4 del bando.

FAQ 12)

E' corretto presentare il progetto relativo a l'evento di Cagliari con il bilancio complessivo che prevede gli eventi che realizzeremmo negli altri comuni, o è preferibile citare solo il bilancio relativo alla città di Cagliari?

Risposta

Il riferimento è sempre al progetto intero.

E' chiaro poi che il contributo potrà coprire solo la parte relativa a Cagliari e che le pezze giustificative delle spese dovranno essere inequivocabilmente riferite a Cagliari, anche in quota parte.

FAQ 13)

Quanto è vincolante la segnalazione di una determinata location all'interno della domanda di contributo per il Progetto, viste le numerose indeterminazioni attuali? E' possibile, in caso di mutate condizioni e necessità, variare il luogo di realizzazione delle attività di spettacolo?

Risposta

In linea generale la scelta della location non è determinante (a meno che non si tratti di un bando tematico specifico come promozione di beni culturali o sottosuolo) e può essere variata.